

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA**  
**SEZ. LAVORO**  
**RICORSO IN APPELLO**  
**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE**  
**MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 150/151 C.P.C.)**

**La sig.ra CALLERI SANTINA C.F.:** CLLSTN68T63I754Y, nata il 23-12-1968 a Siracusa (SR) e residente in Via San Sebastiano, 44 int. 4, Cassaro, rappresentata e difesa dall'**avv. Giusi Fanelli**, con procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, **avv.giusifanelli@pec.giuffre.it**;

**Contro**

- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI, DIP.REG.SVIL.RUR.E TERR.S.XVIII UST, SIRACUSA**, nella persona dell'Assessore pro-tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127. [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)
- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI, DIP.REG.SVIL.RUR.E TERR.S.XVIII UST, SIRACUSA**, nella persona del dirigente pro tempore rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127. [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)
- **ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO E DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE**, nella persona del rappresentate pro tempore rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127. [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)
- **CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIRACUSA** nella persona del dirigente pro tempore, con sede in Via San Bassiano, 17, 96100 Siracusa SR, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127. [cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it) - [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)

**- e nei confronti -**

- di tutti i candidati controinteressati, non specificamente individuabili, che seguono in graduatoria la ricorrente, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 150/151 c.p.c, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso (*All.1*).

**- appellati contumaci -**

**avverso e per la riforma**

della sentenza 1283/2025 del Tribunale di Siracusa, del 20.11.2025 e non notificata, emessa a definizione del primo grado del giudizio n.r.g. 3006/2024, con la quale 1) Il giudice ha rigettato il ricorso perché il punteggio dell'anno di maternità era già stato attribuito, e la legge non permette di aggiungere ulteriori punti per anzianità contributiva o contributi figurativi; 2) il punteggio totale della ricorrente (290 punti) è quindi corretto, e non c'è stato alcun trattamento discriminatorio da parte dell'amministrazione (*All.2*).

## FATTO

La sig.ra Calleri Santina, operaia forestale con continuità di servizio dal 1987 e attualmente inserita nel contingente “101 giornate”, ha proposto ricorso avverso il Decreto Definitivo di aggiornamento delle graduatorie forestali 2024 dei distretti Monte Lauro–Noto Antica e Giarranauti, lamentando l’illegittimo mancato riconoscimento dell’anno contributivo di maternità del 2006, più volte richiesto sin dal 2019 al Centro per l’Impiego di Siracusa, senza mai ottenere risposta (All.3 e 4). Tale omissione mantiene la ricorrente alla posizione n. 28, impedendole lo scorrimento alla collocazione effettivamente spettante (posizione n. 17 circa) e precludendole il passaggio al contingente superiore (151 giornate) con grave pregiudizio economico e professionale, oltre che in evidente disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori ai quali analoghi periodi sono stati riconosciuti. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di parità di trattamento, buon andamento e trasparenza, nonché della normativa nazionale ed europea in materia di non discriminazione e tutela della maternità, chiedendo pertanto la rettifica della graduatoria, il riconoscimento dell’anno contributivo di maternità, la sua ricollocazione nella posizione spettante e il risarcimento dei danni conseguenti. **Con ricorso notificato** unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, si instaurava il giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro. **Con memoria** depositata il 10.09.2025 si costituiva la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Siracusa, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: *PIACCIA ALL’ONOREVOLE TRIBUNALE adito, 1) in via pregiudiziale di Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 16 – Servizio per il Territorio della stessa e per l’effetto, estrometterlo dal giudizio. 2) Rigettare in toto le pretese attoree stante che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Siracusa in nessun modo è coinvolto nella formazione degli elenchi regionali degli operai forestali.* **Con memoria** depositata il 10.09.2025 si costituiva l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, il quale rassegnava le

seguenti conclusioni: *Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato, con vittoria di spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.* **Con la sentenza, quivi appellata, l'adito Tribunale accertava che la graduatoria dei lavoratori forestali** è stata formata correttamente, che alla ricorrente Calleri Santina è stato già riconosciuto l'anno di maternità ai fini dell'anzianità forestale e che il punteggio attribuito — 290 punti, corrispondenti a 29 anni di servizio — **rispetta pienamente i criteri stabiliti dall'art. 49 della L.R. 16/1996**, poiché la **normativa prevede solo il punteggio per gli anni di servizio** e per gli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici, **senza contemplare alcun punteggio aggiuntivo per l'anzianità contributiva**, pertanto, non sussiste alcuna omissione o errore da parte dell'Amministrazione nella formazione della graduatoria, motivo per cui il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato.

\*\*\*

L'appello è proposto nei confronti del capo della sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato il ricorso ritenendo che: 1) il ricorso si fonda su un'errata rappresentazione del dato normativo e su una presunta omissione dell'Amministrazione che non trova riscontro nella documentazione in atti; 2) l'anno di maternità della lavoratrice risulta correttamente riconosciuto e computato nell'anzianità forestale, come da D.D.S. n. 387/2024". **Tali affermazioni risultano erranee**, apodittiche e in contrasto sia con i documenti prodotti che con la corretta interpretazione della normativa regionale, costituzionale ed europea in materia di tutela della maternità.

### **SOPRAVVVENIENZA DI PROVA DOCUMENTALE**

#### **DECISIVA A CONFERMA DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA CONDOTTA ILLEGITTIMA DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c., l'appellante produce un documento sopravvenuto di fondamentale importanza, costituito dalla comunicazione del Centro per l'Impiego di Siracusa prot. n. 121 del 24/02/2026 (***All. 5 – Comunicazione Centro per l'Impiego prot. 4121***), che integra prova documentale decisiva e indispensabile ai fini della corretta decisione della controversia. Il documento è indispensabile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. perché incide direttamente sul fatto storico centrale della lite – l'effettivo riconoscimento dell'anno di maternità ai fini del punteggio e della progressione in graduatoria – e, da solo o unitamente alla documentazione già prodotta, è idoneo a condurre a una decisione di segno opposto rispetto a

quella impugnata, rendendo evidente il travisamento del fatto decisivo da parte del Giudice di prime cure e la sistematica violazione di legge da parte dell'Amministrazione. **Tale nota, emessa in riscontro a nuove istanze dell'odierna appellante**, non solo smentisce la ricostruzione del Tribunale, ma **cristallizza la condotta elusiva e l'errore interpretativo dell'Amministrazione**, già ampiamente dedotti nei motivi di gravame.

**Il Centro per l'Impiego**, adduce che, *“in relazione all’istanza presentata il 13/11/2025 e acquisita al protocollo al n. 20548 non si chiedeva nessun riconoscimento di anni di maternità”*.

**Questa frase è molto significativa** perché l'amministrazione sta dicendo implicitamente:

- **“non abbiamo valutato quella voce perché non è stata richiesta”** e non sta dicendo che sarebbe stata respinta.

Questa comunicazione, pertanto, costituisce la prova documentale che:

1. **Il fatto posto a fondamento della decisione di primo grado è inesistente:** l'anno di maternità non era stato computato, altrimenti l'Amministrazione non avrebbe avuto motivo di eccepire un vizio di forma della richiesta.
2. **L'Amministrazione persevera in una condotta illegittima:** subordina il riconoscimento di un diritto fondamentale, tutelato da norme imperative statali (art. 22 D.Lgs. 151/2001) ed europee, a un adempimento formale della lavoratrice, anziché procedere d'ufficio come imposto dai principi di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Sotto il profilo giuridico, l'interpretazione dell'art. 49 L.R. 16/1996 adottata in primo grado — secondo cui la locuzione “lavoro prestato” escluderebbe il periodo di congedo obbligatorio — risulta **erronea, costituzionalmente non orientata e in contrasto con i principi di non discriminazione**.

### **GIURISPRUDENZA**

In tema di **tutela della lavoratrice madre e di divieto di discriminazione fondata sul sesso**, la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che **integra condotta discriminatoria qualsiasi trattamento deteriore, anche solo in punto di progressione o riconoscimento professionale, che ponga la lavoratrice in posizione di svantaggio rispetto ai colleghi uomini o rispetto alla generalità degli altri lavoratori**, a prescindere dall'intento soggettivo del datore di lavoro. In tal senso si è espresso il **Tribunale di Aosta, con sentenza 13 maggio 2016 n. 65**, ravvisando una discriminazione di genere nel trattamento retributivo deteriore riservato ad una dirigente donna rispetto ai colleghi uomini e sottolineando che **la discriminazione può derivare anche da prassi organizzative apparentemente neutrali ma**

idonee a produrre un effetto oggettivo di svantaggio per le lavoratrici (All. 6). In senso conforme, il **Tribunale di Roma, con decisione del 23 marzo 2022**, ha qualificato come **discriminazione diretta l'esclusione di candidate in stato di gravidanza da procedure selettive**, affermando che **lo stato di gravidanza non può costituire ragione di limitazione dell'accesso alle opportunità di lavoro e di avanzamento professionale** (All. 7). Ancora, il **Tribunale di Busto Arsizio, con pronuncia del 4 giugno 2024**, ha ritenuto discriminatoria la condotta datoriale consistente in dichiarazioni e prassi idonee a dissuadere le donne dall'accedere a posizioni apicali, riconoscendo che **rientrano nel divieto di discriminazione anche quei comportamenti che, pur non traducendosi immediatamente in un atto formale di esclusione, incidono negativamente sulle opportunità di partecipazione e di progressione professionale delle lavoratrici** (All. 8). Sul versante amministrativo, il **Consiglio di Stato, con sentenza 24 dicembre 2021 n. 8578**, ha altresì ribadito **la natura discriminatoria dell'esclusione di lavoratrici in gravidanza da procedure concorsuali**, affermando che **l'accesso alle selezioni e ai percorsi di avanzamento non può essere limitato in ragione dello stato di gravidanza o maternità** (All. 9). Tali principi trovano applicazione anche con riferimento al **settore dei lavoratori forestali**, come confermato dal **Tribunale di Enna – Sezione lavoro, sentenza 25 giugno 2024 (proc. n. 779/2021 R.G.)**, il quale ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice forestale **al computo dei periodi di congedo di maternità ai fini dell'anzianità di servizio e del punteggio nella graduatoria unica distrettuale prevista dall'art. 12 L.R. n. 5/2014 e dall'art. 49 L.R. n. 16/1996** (All. 10). In tale pronuncia il giudice ha espressamente affermato che, ai sensi dell'**art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001**, **i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e devono essere considerati come attività lavorativa anche ai fini della progressione professionale**, con la conseguenza che essi incidono anche sulla **posizione in graduatoria e sulla possibilità di accesso ai contingenti con maggiori garanzie occupazionali**.

**In senso conforme si è pronunciato anche il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2024, n. 5417/2021 R.G.**, che ha espressamente affermato che il periodo di congedo di maternità deve essere equiparato al lavoro effettivamente prestato ai fini del punteggio nelle graduatorie forestali. In tale decisione il giudice ha accertato l'illegittimità della graduatoria nominativa del distretto 1 della provincia di Catania, aggiornata per il 2021,

nella parte in cui non era stato riconosciuto alla lavoratrice il turno relativo all'anno 2000, avendo l'amministrazione escluso dal computo il periodo di maternità e attribuito alla stessa soltanto 23 anni di servizio anziché 24. Il Tribunale ha ritenuto che una simile interpretazione della normativa regionale, fondata su una lettura meramente letterale dell'espressione "lavoro prestato" contenuta nell'art. 49 L.R. n. 16/1996, non sia conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela della maternità e di parità di trattamento. In particolare, il giudice ha evidenziato che i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, e che l'interpretazione delle disposizioni regionali deve essere coordinata con la disciplina in materia di maternità e pari opportunità, nonché orientata ai principi costituzionali e comunitari di non discriminazione. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha affermato che il periodo di congedo di maternità deve essere riconosciuto come periodo utile ai fini del punteggio per l'aggiornamento della graduatoria forestale, alla stregua del periodo di servizio effettivamente prestato, dichiarando conseguentemente l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui non attribuiva alla ricorrente il turno relativo all'anno 2000 e condannando l'amministrazione alla rideterminazione del punteggio spettante. La pronuncia in esame assume particolare rilievo poiché chiarisce che l'interpretazione delle norme regionali in materia di formazione delle graduatorie forestali non può tradursi in una compressione dei diritti connessi alla maternità, dovendo tali disposizioni essere lette in modo conforme alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela della lavoratrice madre e di divieto di discriminazione di genere (All. 11).

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la sentenza impugnata del **Tribunale di Siracusa del 20 novembre 2025** non appare essersi adeguata ai superiori principi di tutela della maternità e di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che la graduatoria forestale non contempli un autonomo punteggio per l'"anzianità contributiva", limitandosi a valorizzare il dato formale dell'"**anno di lavoro prestato**" previsto dall'art. 49 L.R. n. 16/1996 e affermando che **nessuna voce della graduatoria contempla un autonomo punteggio per l'anzianità contributiva distinta dall'anzianità di servizio**. Tuttavia, una simile interpretazione, meramente letterale e formalistica, **non tiene adeguatamente conto della normativa sovraordinata posta a tutela della maternità**, la quale impone di considerare i periodi di congedo obbligatorio **come attività lavorativa a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità e della progressione professionale**.

La decisione impugnata, pertanto, **avrebbe dovuto essere interpretata e applicata in armonia con i principi costituzionali e sovranazionali di tutela della maternità**, tra cui quelli sanciti dagli **artt. 3, 31 e 37 Cost.**, nonché dal **D.Lgs. n. 151/2001** e dal **D.Lgs. n. 198/2006**, i quali impongono di evitare che l'astensione obbligatoria per maternità si traduca, anche indirettamente, in un **pregiudizio nella posizione professionale della lavoratrice**. L'interpretazione accolta dal giudice di primo grado, invece, finisce per legittimare una prassi amministrativa che, pur formalmente neutra, **produce un effetto concretamente discriminatorio nei confronti delle lavoratrici madri**, incidendo sulla loro posizione in graduatoria e sulle possibilità di accesso ai contingenti con maggiore garanzia occupazionale. Il quadro si completa alla luce della **giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, secondo cui è **contraria al diritto dell'Unione qualsiasi disciplina o prassi che impedisca alla lavoratrice in congedo di maternità di beneficiare dei miglioramenti delle condizioni di lavoro maturati durante l'assenza**, essendo le disposizioni della **Direttiva 2006/54/CE** dotate di **effetto diretto** e imponendo al giudice nazionale l'obbligo di disapplicare ogni norma interna incompatibile. In tale prospettiva, il **mancato pieno riconoscimento del periodo di maternità nella posizione professionale della sig.ra Calleri**, con conseguente ostacolo al passaggio al contingente superiore di **151 giornate**, determina un **peggioramento delle condizioni di lavoro e una perdita di chances professionali direttamente connesse allo stato di maternità**, configurando una **discriminazione vietata dal diritto unionale**. Ne deriva che l'interpretazione adottata nella sentenza impugnata non risulta conforme ai **principi costituzionali, nazionali ed europei di tutela della maternità e di parità di trattamento**, rendendo necessaria la **riforma della decisione di primo grado**. La sentenza è quindi viziata per plurimi motivi che si espongono.

#### **MOTIVI**

**Violazione dell'art. 22 del D.Lgs. 151/2001 (*Confusione tra Anzianità Anagrafica Lavorativa e Anzianità Anagrafica Contributiva*); Travisamento della prova documentale ed errore di fatto decisivo (artt. 115, 116 c.p.c.); Omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 132 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, co. 2, L.R. Sicilia 16/1996; Violazione delle direttive europee 1999/70/CE e 2006/54/CE – Discriminazione per maternità; Motivazione contraddittoria (art. 132, n. 4, c.p.c.); Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria (art. 112 c.p.c.); Erronea valutazione della legittimazione e dei poteri dei CPI; Violazione dell'art. 22, commi 3 e 5, d.lgs. 151/2001 (legge statale prevalente).**

Ai fini di cui all'art. 434 c.p.c., l'impugnazione riguarda i capi della sentenza con cui è stato disposto il rigetto del ricorso di primo grado, per **gravi vizi di fatto e di diritto che ne impongono l'integrale riforma**, risultando la decisione fondata su **presupposti documentali inesatti**, su **un'erronea interpretazione delle fonti normative applicabili** e su **una motivazione contraddittoria ed incompleta**. Il giudice, nel motivare la sua decisione, ha commesso un errore fondamentale confondendo due concetti giuridicamente distinti e di rilevante importanza nel presente caso: **l'anzianità anagrafica lavorativa** e **l'anzianità anagrafica contributiva**. In particolare, la sentenza afferma, a pagina 4, quanto segue: «*Alla Lav.ce Calleri Santina, nata il 23/12/1968, viene aggiunto nell'anzianità forestale l'anno di maternità*». Tuttavia, **questa affermazione si riferisce all'anzianità lavorativa**, la quale include il periodo di maternità come tempo di servizio, ma non incide sull'anzianità contributiva, che è quella rilevante ai fini del miglioramento della posizione in graduatoria. Il giudice non ha adeguatamente distinto tra queste due forme di anzianità. Mentre **l'anzianità anagrafica lavorativa** è stata riconosciuta e valorizzata con l'attribuzione di un punto, **l'anzianità anagrafica contributiva**, che è determinante per il calcolo del punteggio previdenziale e per l'avanzamento nella graduatoria, non è stata ancora riconosciuta dal Centro per l'Impiego. Questo errore è evidente nelle conclusioni della sentenza, che erroneamente confluisce i due concetti senza considerare le implicazioni giuridiche e pratiche della **mancata valorizzazione del punteggio contributivo**. In sintesi, si vuole brevemente illustrare in modo chiaro, l'effettivo errore interpretativo in cui è incorso il Giudice di prime cure, il quale non ha fatto alcuna distinzione tra due forme di **anzianità** e **la mancata attribuzione del punteggio contributivo non** permette all'appellante di avanzare nel contingente di "151" giornate, con il conseguente **aggiornamento della sua posizione** in graduatoria e il miglioramento del suo status lavorativo.

### **DISTINZIONE TRA I DUE CONCETTI**

Per chiarire ulteriormente la distinzione, è importante notare che:

- **L'anzianità anagrafica lavorativa** è già stata riconosciuta in autotutela dopo svariate comunicazioni, ma il suo impatto sulla progressione nella graduatoria è limitato, in quanto non è sufficiente da sola a far avanzare la ricorrente nel contingente superiore.
- **L'anzianità anagrafica contributiva** è invece essenziale per il miglioramento della sua posizione. È questa la parte che non è stata correttamente recepita dal Giudice di prime cure,



nonostante sia stata già riconosciuta dall'INPS. Il riconoscimento di questo periodo, in quanto legato ai **contributi previdenziali**, sarebbe determinante per una revisione della graduatoria. Pertanto, l'**oggetto del presente giudizio** non riguarda solo la questione della maternità in senso lato, ma la corretta **attribuzione dell'anzianità anagrafica contributiva** (ancora non riconosciuta dal Centro per l'Impiego), che avrebbe determinato il miglioramento della posizione della lavoratrice nella graduatoria. La mancata considerazione di tale aspetto, unitamente all'omissione da parte del Centro per l'Impiego di includere il periodo di maternità tra i contributi utili, rappresenta uno degli errori decisivi che giustificano l'impugnazione della sentenza. Il giudice di primo grado ha violato diverse disposizioni normative, tra cui l'art. 22 del D.Lgs. 151/2001, l'art. 49 della L.R. 16/1996, le direttive europee sulla parità di trattamento e la buona amministrazione. La confusione tra l'anzianità anagrafica lavorativa e quella contributiva ha impedito il corretto riconoscimento del punteggio per la lavoratrice, violando il suo diritto a una giusta progressione nella graduatoria e a un trattamento equo rispetto ai colleghi. A pag. 3 della sentenza si legge che «alla lavoratrice Calleri Santina era stato riconosciuto il punteggio allo stesso spettante con computo dell'anno di maternità, giusta D.D.S. n. 387/2024 del Servizio XIV del 6.4.2024», e ancora, a pag. 4, che «alla Lav.ce Calleri Santina, nata il 23/12/1968, viene aggiunto nell'anzianità forestale l'anno di maternità», sino ad affermare, a pag. 5, che «l'Amministrazione forestale, riconoscendo l'anno di maternità, ha computato alla ricorrente 29 anni di servizio, corrispondenti a 290 punti» (V. All. 2 – **Sentenza Tribunale di Siracusa**). Tali passaggi motivazionali sono radicalmente smentiti dalla documentazione agli atti e dai dati oggettivi della **Graduatoria Distrettuale 2024**, che colloca la Sig.ra Calleri alla posizione n. 28 con 28 anni EA e 290 punti, senza alcun incremento derivante dall'anno 2006, con la conseguenza che l'anno di maternità **non è stato affatto tradotto in punteggio e in avanzamento di graduatoria**. Ne discende un evidente **travisamento della prova documentale ed un errore di fatto decisivo**, rilevante ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale fondato il rigetto del ricorso su un fatto inesistente: **il presunto recepimento da parte del CPI del D.D.S. n. 387/2024**, in realtà mai attuato in sede di graduatoria. Il vizio emerge con ancora maggiore chiarezza se si raffronta la motivazione della sentenza impugnata con quella della **sentenza del Tribunale di Enna e di Catania** che, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile, hanno riconosciuto l'assoluta prevalenza del dato documentale rispetto alle mere affermazioni dell'Amministrazione,

ritenendo necessario il **computo dei periodi di maternità ai fini degli “anni IRF” e degli “anni EE.AA.”** e disponendo l’aggiornamento della posizione in graduatoria, in conformità all’art. 22 d.lgs. 151/2001. Il Tribunale di Siracusa ha, inoltre, **omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio.** A **pag. 4** la sentenza afferma che *«dalla documentazione in atti risultano correttamente rispettati i criteri per l’attribuzione del punteggio sanciti dall’art. 49 L.R. n. 16/1996», ma non prende in considerazione: i dati effettivi della graduatoria; le plurime istanze della ricorrente rimaste prive di riscontro; la nota regionale n. 31293/2023, che imponeva espressamente ai CPI il riconoscimento dei periodi di maternità; la prassi amministrativa applicata ad altri lavoratori forestali; la conseguente disparità di trattamento.* Tale omissione integra **omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 132 c.p.c.**, poiché la motivazione è meramente apparente: *il Giudice di primo grado si limita a richiamare in via astratta l’art. 49 L.R. 16/1996, senza confrontarsi con i documenti prodotti in atti, mentre, in fattispecie analoga, la sentenza del Tribunale di Enna e Catania valorizza puntualmente, sotto il duplice profilo documentale e normativo, la necessità di includere i periodi di maternità nel computo degli anni utili e del relativo punteggio.* La motivazione risulta, altresì, viziata da **violazione e falsa applicazione dell’art. 49, co. 2, L.R. 16/1996**, che riconosce un determinato punteggio per ogni anno di lavoro prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nel settore forestale, punteggio che incide direttamente sulla posizione in graduatoria e, di conseguenza, sulla durata dell’occupazione annuale e sulla stabilità del rapporto. *La sentenza impugnata sostiene che «nessuna voce della graduatoria contempla un autonomo punteggio per l’anzianità contributiva distinta dall’anzianità di servizio» e che il periodo di maternità non rientrerebbe nella nozione di “anno di lavoro prestato”, finendo così per svuotare di contenuto la stessa ratio della norma regionale e per trattare il congedo obbligatorio di maternità come “anno neutro”, privo di effetti sulla progressione di carriera.* Tale impostazione è incompatibile con l’art. 22, commi 3 e 5, d.lgs. 151/2001, che qualifica il **congedo di maternità come “attività lavorativa”** a tutti gli effetti, imponendone il computo integrale nell’anzianità di servizio, nei diritti economici, normativi e previdenziali, e dunque anche ai fini dell’attribuzione del punteggio e dello scorrimento della graduatoria. *Per espressa previsione della legge statale, il periodo di maternità obbligatoria deve essere considerato, agli stessi fini dell’anno forestale, come anno di lavoro effettivamente prestato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riconoscerne i riflessi in termini di punteggio*

(10 punti per l'anno 2006), anzianità e posizione in graduatoria. La mancata valorizzazione, nella graduatoria del 2024, di tale anno – nonostante il **D.D.S. n. 387/2024** abbia riconosciuto l'errore originario e non disposto il reinquadramento della lavoratrice nel contingente a 151 giornate – comporta una **violazione dell'art. 22, commi 3 e 5, d.lgs. 151/2001** (norma statale prevalente), non potendo la disciplina regionale o la prassi dei CPI eludere standard minimi inderogabili di tutela. La decisione impugnata si pone, inoltre, in contrasto con le **direttive europee 1999/70/CE e 2006/54/CE**, in quanto non considera che l'esclusione, di fatto, dell'anno di maternità dalla graduatoria determina un pregiudizio economico, professionale e previdenziale per la lavoratrice, concretando una **discriminazione diretta e indiretta fondata sul genere e sulla maternità**. A pag. 3 la sentenza liquida la questione affermando che la ricorrente non avrebbe ricevuto un trattamento deteriore, poiché l'anno di maternità sarebbe stato già riconosciuto, ma tale affermazione è smentita dalla graduatoria stessa, che continua a riportare 29 anni di servizio e 290 punti, senza alcun incremento numerico né avanzamento di posizione.

L'approccio del Tribunale di Siracusa si pone, così, in evidente contrasto con la giurisprudenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea** e con i **principi antidiscriminatori** desumibili dalle citate direttive, secondo cui costituisce **discriminazione** ogni disciplina o prassi che ponga la lavoratrice madre in situazione deteriore, quanto ad anzianità e progressione di carriera, rispetto ai colleghi di pari servizio privi di periodi di maternità. *Nel sistema regionale degli operai forestali, la posizione in graduatoria e il numero di anni riconosciuti incidono in modo determinante sulla durata dell'occupazione e sulla stabilità del rapporto; escludere l'anno di maternità dall'incremento del punteggio equivale, pertanto, a penalizzare esclusivamente le lavoratrici che hanno fruito del congedo obbligatorio, in violazione dei principi di parità di trattamento e tutela rafforzata della maternità sanciti dal diritto dell'Unione.* A ciò si aggiunge una motivazione intrinsecamente contraddittoria: **la sentenza**, da un lato, afferma che l'anno di maternità è stato riconosciuto e computato (**pagg. 3-5**), dall'altro dà atto che la ricorrente mantiene 28 anni EA e 290 punti, nonché la medesima posizione in graduatoria (**pag. 4**). Tali affermazioni sono logicamente inconciliabili, poiché, ove il 2006 fosse stato effettivamente conteggiato, gli anni utili sarebbero 29 e i punti 290, con inevitabile scorrimento della graduatoria. Questa insanabile contraddizione integra **violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.**, rendendo la motivazione illogica e meramente apparente. Non meno

rilevante è l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, in violazione dell'art. 112 c.p.c. La ricorrente aveva espressamente richiesto il ristoro dei danni economici, professionali e previdenziali derivanti dal mancato computo dell'anno di maternità sin dal 2006, ma la sentenza di primo grado non contiene alcuna statuizione sul punto, né di accoglimento né di rigetto, limitandosi al rigetto del ricorso e alla compensazione delle spese. **La totale assenza di esame, riferimento o valutazione della domanda risarcitoria integra un vizio di omessa pronuncia**, vieppiù evidente se confrontato con la sentenza del Tribunale di Enna, che, in fattispecie analoga, ha espressamente valorizzato il miglioramento della posizione in graduatoria come fonte di maggior garanzia occupazionale e, dunque, di pregiudizio risarcibile. È, infine, erronea la valutazione della legittimazione e dei poteri del **Centro per l'Impiego**, in quanto la sentenza sembra presupporre un potere discrezionale del CPI di non recepire il **D.D.S. n. 387/2024** e la nota assessorile n. 31293/2023, mentre, nell'ordinamento amministrativo regionale siciliano, i CPI sono organi meramente esecutivi, tenuti a dare attuazione agli atti del Dipartimento e alle direttive dell'Assessorato, senza potere di disapplicazione o disattenzione. *L'omesso recepimento dell'anno 2006 deve pertanto essere imputato all'Amministrazione, e non alla lavoratrice, e costituisce violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e della normativa regionale di settore.*

In conclusione, dalle parti della sentenza impugnata emergono con chiarezza: **travisamento della prova documentale ed errore di fatto decisivo (artt. 115 e 116 c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 49, co. 2, L.R. 16/1996; violazione delle direttive 1999/70/CE e 2006/54/CE con conseguente discriminazione per maternità; motivazione contraddittoria (art. 132, n. 4, c.p.c.); omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria (art. 112 c.p.c.); erronea valutazione della legittimazione e dei poteri dei CPI; violazione dell'art. 22, commi 3 e 5, d.lgs. 151/2001.** Tali vizi, letti anche alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza del Tribunale di Enna e Catania, impongono la totale riforma della decisione del Tribunale di Siracusa, con conseguente accoglimento del ricorso originario e riconoscimento, in favore dell'odierna appellante, di tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali derivanti dal pieno computo dell'anno di maternità 2006.

**Tanto premesso, considerato ed esposto in fatto ed in diritto, l'appellante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata**

## CHIEDE

**all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro**, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, di volere fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

**Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro**, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 1283/2025 del Tribunale di Siracusa, del 20/11/2025 non notificata, emessa a definizione del primo grado di giudizio n. 3006/2024 R.G. e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:

- 1) **dichiarare l'illegittimità** del mancato avanzamento in graduatoria della sig.ra Calleri Santina e riconoscerli il diritto ad essere inserita nella graduatoria di cui sopra, in una posizione migliorativa rispetto alla 28°, in conseguenza del riconoscimento dell'anno contributivo di maternità.
- 2) **conseguentemente, per l'effetto**, ordinare alla resistente competente di procedere alla correzione del Decreto Definitivo di aggiornamento delle Graduatorie dei lavoratori forestali anno 2024 dei Distretti n. 1 Monte Lauro-Noto Antica e n. 2 Giarranauti, inserendo la ricorrente al rispettivo posto e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati.
- 3) **ove ritenuto necessario**, a tal fine, preventivamente disapplicare la graduatoria e ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
- 4) **adottare ogni altro provvedimento d'urgenza** ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

## NEL MERITO:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la presenza di un errore di valutazione commesso dalla Commissione per l'attribuzione dei titoli preferenziali, non riconosciuti alla ricorrente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria allegata nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.

- **PREVIA CONFERMA del provvedimento cautelare emesso** così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati.

- **ACCERTATA E DICHIARATA** l'illegittimità dell'approvazione della graduatoria, accogliere il ricorso disponendo l'ammissione della ricorrente alla posizione migliorativa rispetto alla posizione n. 28 (in conseguenza del riconoscimento dell'anno contributivo di maternità) in virtù

del suo interesse pretensivo, come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, co.1 del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 30, co. 2 c.p.a.;

- **ACCOGLIERE** il ricorso annullando la graduatoria impugnata e condannando, altresì, l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per opporsi all'illegittimo mancato inserimento nella posizione migliorativa;

- **CONDANNARE** controparte, infine, al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario, che ne fa espressa richiesta a norma di legge.

- **PREVEDERE CHE**, in mancanza d'iniziativa della P.A. resistente, sia nominato apposito **COMMISSARIO AD ACTA** che aggiorni la graduatoria di cui in epigrafe ed inserisca la ricorrente in una posizione migliorativa rispetto all'attuale posizione n. 28 espressa riserva di agire in separato giudizio ai fini dell'esatta quantificazione delle somme effettivamente dovute alla ricorrente per il mancato adeguamento dal giorno della presentazione della prima richiesta.

**SI CHIEDE**, l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e si producono con il presente atto di appello la prova della sua avvenuta notifica, i documenti richiamati nell'atto di appello e quelli di primo grado, prodotti e risultanti dal fascicolo.

**Spese vinte per il presente grado di giudizio e di quello del primo grado, da distrarsi all'odierno avvocato.**

**Si depositano:** 1) Graduatorie dei lavoratori forestali anno 2024 dei Distretti n. 1 Monte Lauro-Noto Antica e n. 2 Giarranauti; 2) Sentenza n. 1283/2025 del Tribunale di Siracusa in copia conforme; 3) CCNL della Regione Sicilia; 4) Busta Paga; 5) Comunciazione Centro Impiego Siracusa prot. 4121/2026; 6) Tribunale di Aosta Sentenza 65\_2016 del 13.05.2016; 7) Trib.-Roma-decreto-23-marzo-2022; 8) Trib-Busto-Arsizio; 9) Consiglio di Stato sentenza-24-dicembre-2021-n.-8578; 10) Sentenza Tribunale di Enna; 11) Sentenza Tribunale Catania NRG 5417\_2021; 12) Richieste riconoscimento maternità con ricevuta pec del 12 aprile e 22 maggio 2024; 13) Richieste riconoscimento maternità anni 2020/2023; 14) Chiarimenti della Regione Sicilia; 15) Estratto conto certificativo Inps, certificato di nascita e certificato di famiglia; 16) Sicilia ciril idraulicoforestale e idraulicoagrario 2017; 17) Deliberazione n. 47 del 16 febbraio 2024.

**Vibo Valentia, 09.03.2026**

**avv. Giusi Fanelli**

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 150/151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giusi Fanelli, formula istanza all'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la

pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato e del CPI di riferimento a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità in graduatoria.

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avv. Giusi Fanelli, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che lo stesso verte in materia di diritto del lavoro. Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente non è tenuto al versamento non superando il limite di reddito come da dichiarazione allegata.

**Vibo Valentia, 09.03.2026**

**avv. Giusi Fanelli**